

FACSIMILE DI RICORSO

Alla Commissione Tributaria Provinciale di _____

Oggetto: Ricorso avverso avviso di accertamento numero _____ (o cartella di pagamento numero _____) notificato in data _____, in materia di imposta comunale sulla pubblicità per le insegne di esercizio - per l'anno _____

Ricorrente: Cognome e nome _____

nel giudizio contro: il Comune di _____

* * * * *

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente in _____, codice fiscale _____;

PREMESSO CHE

il Comune di _____ (ovvero il Concessionario del servizio di riscossione _____) ha notificato in data _____ l'avviso di accertamento (ovvero la cartella di pagamento) in oggetto, con il quale si chiede il pagamento dell'imposta sulla pubblicità per le insegne per l'anno _____ per i seguenti importi:

- Euro _____ a titolo di omesso versamento dell'imposta;
- Euro _____ a titolo di sanzioni;
- Euro _____ a titolo di interessi;

per complessivi Euro _____

RICORRE

avverso il predetto atto impositivo, ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 chiedendone l'annullamento per i motivi che seguono.

IN FATTO

- il sottoscritto svolge l'attività di medico veterinario nell'ambulatorio sito in _____;
- sopra la porta d'ingresso dell'ambulatorio è stata affissa un'insegna che identifica il luogo di svolgimento dell'attività;
- l'insegna, di forma rettangolare, misura complessivamente metri quadrati _____
- Il Comune di _____ chiede il pagamento dell'imposta sulla pubblicità non ritenendo che il sottoscritto possa rientrare in una delle ipotesi di esenzione previste dalla legge.

IN DIRITTO

- a) L'articolo 5 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 identifica il presupposto dell'imposta come segue:
Comma 1: "La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto".
Comma 2: "Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato".
- b) L'articolo 17 comma 1-bis del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 (comma aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lett. c), Legge 28.12.2001, n. 448, con effetto dal 1° gennaio 2002) stabilisce che: "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati";
- c) l'articolo 62 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 stabilisce che: "I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa".
- d) l'articolo 2-bis, comma 1, del D.L. 22.02.2002, n. 13 stabilisce che: "Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati".
- e) l'articolo 2-bis, comma 6, del D.L. 22.02.2002, n. 13 stabilisce che: "Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1".
- f) Secondo il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale (Circolare 3 maggio 2002, n. 3/DPF), rientrano tra le fattispecie che godono del beneficio dell'esenzione "i mezzi pubblicitari esposti dai **professionisti** che possono rientrare nella definizione di cui al citato **art. 47 del D.P.R. 495/1992**, in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un'attività economica".
- g) Il "citato" articolo 47 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, che regola il codice della strada, definisce i mezzi pubblicitari e per quanto riguarda le insegne stabilisce che: "Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta".
- h) Dalle disposizioni sopra citate e dall'interpretazione del Ministero si evince chiaramente che le insegne hanno il compito di identificare il luogo di svolgimento di un'attività economica diversamente dai messaggi pubblicitari che sono invece diretti a far conoscere un determinato prodotto o servizio a potenziali consumatori al fine di incrementare gli incassi, attraverso l'enfaticizzazione delle peculiarità e delle caratteristiche del prodotto o del servizio che si intende immettere sul mercato.
- i) L'attività svolta dal sottoscritto è chiaramente un'attività professionale e non un'attività imprenditoriale ma nessuno può mettere in dubbio che sia l'attività professionale che l'attività imprenditoriale costituiscono entrambe attività economiche.
- j) Il codice civile fa riferimento ad "attività economiche" sia in relazione ai professionisti che in relazione agli imprenditori:

- Libro V -Del lavoro-, Titolo I -Della disciplina delle attività professionali-, Capo I - Disposizioni generali-, Articolo 2062 -Esercizio professionale delle attività economiche -: "L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme corporative."
 - Libro V -Del lavoro-, Titolo II -Del lavoro nell'impresa-, Capo I - Dell'impresa in generale-, Articolo 2082 - Imprenditore - "È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica"
- k) L'"Autorità garante della concorrenza e del mercato" istituita dall'articolo 10 della Legge 10.10.1990, n. 287, nella sua adunanza del 1° dicembre 1994 con cui si apriva l'indagine conoscitiva n. 2523 sugli Ordini professionali testualmente recita:
 "L'assoggettabilità delle libere professioni alle regole di concorrenza deriva dalla nozione d'impresa adottata dall'Autorità, secondo cui "ai fini dell'applicazione della disciplina della concorrenza deve qualificarsi impresa qualsiasi entità che esercita un'attività economica a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento" (provv. A.I.C.I., 18 novembre 1992). L'Autorità ha infatti riconosciuto una nozione funzionale d'impresa, recependo, come richiede l'articolo 1, comma 4, della legge n. 287/90, i principi emergenti dalla giurisprudenza comunitaria in base ai quali "nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento." (Corte di Giustizia, sent. del 23 aprile 1991, caso Hoefner, Elser/Macrotron). Tale interpretazione peraltro non contrasta con le diverse qualificazioni che le attività professionali ricevono in altri ambiti dell'ordinamento, le quali risultano funzionali al perseguimento di fini diversi.
- L'Autorità ritiene pertanto che l'attività svolta da chi esercita una professione intellettuale può essere qualificata come attività economica, proprio in quanto consiste nell'offerta di prestazioni riconducibili alla figura dei servizi forniti dietro corrispettivo.**
- l) La stessa "Autorità garante della concorrenza e del mercato" al termine dell'indagine conoscitiva di cui sopra ha emanato il provvedimento n. 5400 del 09/10/1997 nel quale si legge testualmente:
 "Infine, a prescindere dalle considerazioni fino ad ora svolte, va comunque osservato che l'assimilazione della professione intellettuale all'impresa non si pone necessariamente in contrasto con la generale nozione d'impresa dettata dal codice civile all'art. 2082, poiché quest'ultima è già di per sé idonea a comprendere l'attività dei professionisti intellettuali. La nozione di impresa in genere, desumibile da quella di imprenditore, risulta infatti estremamente ampia.
 Al riguardo, l'art. 2082 c.c., che apre il capo I_ concernente l'impresa in generale_ del titolo II, definisce l'imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. A ben vedere nell'esercizio della professione intellettuale sono presenti tutti i quattro requisiti in cui viene tradizionalmente scomposta la nozione civilistica per l'identificazione della figura dell'imprenditore e quindi, dell'impresa in genere: la professionalità, l'attività economica, l'organizzazione, il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
L'esercizio di una attività intellettuale infatti può (ed anzi lo è normalmente) essere svolto con professionalità, con tale intendendosi l'esercizio abituale e non occasionale di una data attività; ha ad oggetto una attività economica, ovvero una attività condotta con metodo economico, secondo modalità cioè che consentano la copertura dei costi con i ricavi; è attività organizzata, come tale intendendosi l'attività di programmazione e di coordinamento della serie di atti in cui essa si sviluppa, ovvero l'impiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri e/o altrui; è infine attività produttiva di servizi, potendo le opere e le prestazioni intellettuali essere annoverate tra i beni e i servizi ed essendo irrilevante ai fini della qualificazione di una attività come produttiva la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare.
 Il vasto concetto di impresa contenuto nell'art. 2082 c.c. prescinde quindi dallo status particolare del soggetto ed è suscettibile di ricomprendere anche l'esercizio delle professioni intellettuali, trattandosi di attività economiche esercitate professionalmente ed organizzate per la produzione e lo scambio di servizi. Pertanto, l'adattamento del diritto interno al diritto comunitario non comporta in questo caso una modificazione delle categorie ordinanti del sistema codicistico."
- m) Si segnala infine il comunicato del 28 gennaio 2005 apparso sul sito dell'ANCI -Associazione Nazionale Comuni Italiani- dal titolo "Imposta comunale sulla pubblicità-Una importante precisazione". L'ANCI a seguito di segnalazione ricevuta dall'Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani, circa l'assoggettamento ad imposta sulla pubblicità da parte di alcuni Comuni per le insegne esposte dai professionisti, nel suo comunicato testualmente recita:
 "Si invitano i Comuni, pertanto, al fine di evitare una inesatta interpretazione o una errata applicazione della normativa, a fare riferimento alla circolare N.3/DPF del 2002, Prot. 14725 /2002/DPF/UFF del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle politiche fiscali con la quale vengono affrontate le problematiche inerenti l'articolo 10 della legge n. 448 del 2001 e l'articolo 2_bis della legge n. 75 del 2002 in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari."

* * * * *

Per tutti i suddetti motivi il sottoscritto ritiene pertanto che escludendo da imposta le insegne inferiori ai 5 metri quadrati esposte dagli imprenditori ed assoggettando invece ad imposta le insegne esposte dai professionisti si crea **una disparità di trattamento tra soggetti che svolgono entrambi un'attività economica diretta alla produzione di servizi in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione** della Repubblica italiana, e

CHIEDE

che codesta Onorevole Commissione Provinciale di _____, in accoglimento del presente ricorso, dichiari:

- in via principale, illegittimo e quindi nullo l'atto impositivo contro cui si ricorre per palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana ed ordini all'Ufficio la restituzione di quanto eventualmente già pagato dal sottoscritto, oltre agli interessi di legge;
- in subordine, dichiarare non dovute le sanzioni irrogate e gli interessi richiesti, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 27.07.2000, n. 212 (Statuto del contribuente) in quanto il sottoscritto si è conformato, per l'interpretazione delle norme di legge, a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria: Circolare 3 maggio 2002, n. 3/DPF del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale.

Si allega l'avviso di accertamento (ovvero la cartella di pagamento) citato in oggetto.

Con osservanza.

_____ li _____

Il ricorrente